

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Maggio 2012)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Inquinamento atmosferico, emissioni industriali</i>
Riferimento	G.U.C.E. L123 del 9.5.2012
Estremi	Decisione di esecuzione 2012/249/UE
Titolo	Decisione di esecuzione 2012/249/UE della Commissione del 7 maggio 2012 relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
Contenuti	<p>La presente Decisione disciplina la determinazione dei periodi di avvio e di arresto di cui all'articolo 3, punto 27), e alla parte 4, punto 1, dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE. Quest'ultima integra la direttiva 2008/1/CE (la «direttiva IPPC») e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali e riguarda in particolare quelle giudicate ad elevato potenziale inquinante (definite nell'allegato I), quali attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.. Vengono citate, tra le altre, gli impianti di combustione (≥ 50 MW), impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti, taluni impianti e talune attività che utilizzano solventi organici.</p> <p>Per gli impianti di combustione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE, la determinazione di periodi di avvio e di arresto è necessaria per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V della medesima direttiva e per stabilire il numero di ore operative degli impianti di combustione, laddove rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva in questione. All'art. 14 si stabilisce inoltre che l'autorizzazione debba includere misure relative a condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, tra cui le operazioni di avvio e di arresto.</p> <p>Vengono date come indicazioni le seguenti regole (art.3): 1) i criteri o i parametri utilizzati per stabilire i periodi di avvio e di arresto devono essere trasparenti e verificabili da terzi; 2) la determinazione dei periodi di avvio e di arresto deve essere basata su condizioni che consentono un processo di produzione a regime nel rispetto della salute e della sicurezza; 3) i periodi in cui un impianto di combustione, una volta avviato, produce a regime e in maniera sicura fornendo combustibile senza però esportare calore o elettricità o energia meccanica, non devono rientrare nei periodi di avvio o di arresto.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

Parole chiave	<i>Sostanze chimiche, Reach</i>
Riferimento	GU 14-5-2012 n.111
Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 26 aprile 2012
Titolo	Modifica dell'articolo 3, comma 3, del decreto 13 marzo 2009, recante programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche "estremamente preoccupanti", di cui all'articolo 57 del regolamento Ce 1907/2006 (Reach)
Contenuti	Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 aprile 2012 modifica l'art. 3, comma 3, del D.M. 13 marzo 2009 recante "Programmi volti alla sostituzione e/o eliminazione di sostanze chimiche estremamente preoccupanti rispondenti ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH)" che erano finalizzati a supportare le azioni che sostituissero o eliminassero le sostanze ritenute "estremamente preoccupanti " rispetto a quelle che prevedevano la sola parziale eliminazione delle predette sostanze.
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Gestori ambientali, Albo</i>
Riferimento	GU n. 107 del 9-5-2012
Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Deliberazione 18 aprile 2012.
Titolo	Modifiche alla deliberazione n.2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8.
Contenuti	All'articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all'Albo, delle quali non più di cinque iscritte nella classe a), non più di dieci iscritte nella classe b), non più di venti iscritte nella classe c) e non più di trenta iscritte nella classe d).
Link	www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

ENERGIA

Parole chiave	<i>Risparmio energetico, etichettatura</i>
Riferimento	G.U.C.E. L123 del 9.5.2012
Estremi	Regolamento delegato (UE) n. 392/2012
Titolo	Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione del 1° marzo 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico
Contenuti	<p>Il consumo di energia elettrica delle asciugabiancheria per uso domestico rappresenta una parte considerevole della domanda domestica globale di energia elettrica nell'Unione.</p> <p>Il presente regolamento deve specificare per gli apparecchi alimentati dalla rete elettrica e quelli a gas, per le asciugabiancheria da incasso, comprese quelle vendute per un uso non domestico, una struttura e un contenuto uniformi per l'etichetta delle asciugabiancheria; deve inoltre indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto per le asciugabiancheria per uso domestico, nonché indicare i requisiti in materia di informazioni da fornire in sede di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali di tali apparecchi.</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>
Link	http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/regolamento-delegato-ue-n-3922012

Parole chiave	<i>Energie rinnovabili, Agenzia internazionale per le energie rinnovabili</i>
Riferimento	GU n.102 del 3-5-2012
Estremi	LEGGE 5 aprile 2012, n. 48
Titolo	Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009
Contenuti	Con la legge n.48/2012 si dà piena ed intera esecuzione allo Statuto emanato dall'Agenzia; tale organo ha come obiettivo quello di promuovere la diffusione e un uso più ampio dell'energia rinnovabile in una prospettiva di sviluppo sostenibile, allo scopo di mitigare i problemi relativi alla sicurezza energetica e alla volatilità dei prezzi dell'energia, nella convinzione che l'energia rinnovabile, associata a una migliorata efficienza energetica, possa provvedere in misura crescente al previsto notevole aumento dei bisogni energetici globali nei prossimi decenni, impegnandosi tuttavia a considerare le prioritari nazionali e interne.

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

	<p>L'obiettivo statutario dell'Agenzia è quello di (art.IV dello Statuto):</p> <ul style="list-style-type: none">a) analizzare, monitorare e, senza obblighi in relazione alle politiche dei Membri, sistematizzare le pratiche correnti in relazione all'energia rinnovabile, inclusi strumenti politici, incentivi, meccanismi di investimento, migliori pratiche, tecnologie disponibili, sistemi ed equipaggiamento integrati e fattori di successo-fallimento;b) avviare la discussione e assicurare l'interazione con altre organizzazioni e reti governative e non governative in questo e in altri ambiti pertinenti;c) fornire ai propri Membri, su richiesta, consulenza e assistenza strategiche adeguate, considerando le rispettive esigenze, e stimolare il dibattito internazionale sulla politica in materia di energia rinnovabile e sulle sue condizioni di riferimento;d) migliorare le conoscenze e il trasferimento di tecnologia relativi all'energia rinnovabile e promuovere lo sviluppo di capacità e competenze locali negli Stati membri, incluse le necessarie interconnessioni;e) mettere a disposizione dei propri Membri interventi di rafforzamento delle capacità, incluse la formazione e l'istruzione;f) fornire ai propri Membri, su richiesta, una consulenza sui finanziamenti per l'energia rinnovabile e supportare l'applicazione dei meccanismi correlati;g) stimolare e incoraggiare la ricerca, anche relativa a problemi socio-economici, e promuovere reti di ricerca, ricerche congiunte, sviluppo e implementazione di tecnologie. <p>Fanno parte dell'Agenzia membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformità con gli obiettivi e le attività indicate dallo statuto.</p>
Link	http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;48